

Bando comunale per l'assegnazione di contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli di al DL n. 102/2013, convertito con modificazioni nella L. n. 124/2013. ANNO 2019

**Accordo tra le parti di cui alla lett. f) dell'Art. 1 – Requisiti di ammissibilità.**

L'anno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ con il presente accordo il Sig.  
 \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in  
 \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.F.  
 \_\_\_\_\_ da ora in avanti LOCATORE,  
 e  
 il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in  
 \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.F.  
 \_\_\_\_\_ da ora in avanti LOCATARIO,

di comune volontà convengono quanto segue:

**Art. 1** - Il locatario acconsente affinché il contributo venga corrisposto dal Comune direttamente al locatore, per tutte le fattispecie previste dall'art. 4 del Bando comunale per l'assegnazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli di cui al DL 102/2013, convertito con modificazioni nella L. 124/2013 – ANNO 2019.

**Art. 2** - Obblighi del locatore. Il locatore si impegna:

- a rinunciare all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, nel caso della fattispecie della lett. a) dell'art. 4 di cui al Bando: *"...fino a un massimo di 8.000,00 euro a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione da parte del proprietario del provvedimento di rilascio dell'immobile";*
- a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole, nel caso della fattispecie della lett. b) dell'art. 4 di cui al Bando: *"...fino a un massimo di 6.000,00 euro, a ristorare i canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole";*

**Art. 3** - Stipulazione nuovo contratto.

- Il nuovo locatore e il locatario si impegnano a stipulare un nuovo contratto di locazione nel caso delle seguenti fattispecie previste dall'art. 10 del Bando lett. c): *"...ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione",* lett d) *"...ad assicurare il versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi, relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00".*

N.B. Il nuovo contratto non può essere sottoscritto con il vecchio locatore. Il locatore è tenuto a restituire al Comune le somme ricevute a titolo di anticipazione, qualora vengano meno le finalità per le quali è stato riconosciuto il contributo (Esempio: se il locatore ha ricevuto, per le finalità di cui all'art. d), il canone relativo a 12 mensilità ed il locatario abbandona l'alloggio dopo solo quattro mesi, il locatore dovrà restituire al Comune la somma relativa ai canoni delle restanti otto mensilità).

Luogo e data

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Firma del Locatore

Firma del Locatario

(Firma leggibile e per esteso)

(Firma leggibile e per esteso)